



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 950 del 2012, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Azienda Agricola Mazzocco Virginio, Caterina Scalco, Antonella Rozzanigo,
Marianna Mazzocco, Gaspare Mazzocco rappresentati e difesi dall'avv. Danni
Livio Lago, con domicilio eletto presso Danni Livio Lago presso la Segreteria di
questo Tribunale ai sensi dell'art. 25 comma 2° del Codice del Processo;

contro

Comune di Bressanvido, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Meneguzzo, con
domicilio eletto presso Gabriele De Gotzen in Venezia-Mestre, viale Garibaldi, N.
1/I;

nei confronti di

Claudio Roitero, Manuela Lucchini, rappresentati e difesi dall'avv. Marta
Bassanese, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi
dell'art.25 comma 2° del codice del Processo;

per l'annullamento

del permesso di costruire n. 10p/17 rilasciato dal Comune di Bressanvido ai controinteressati Roitero Claudio e Lucchini Manuela in data 23.3.2011;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bressanvido e di Claudio Roitero e di Manuela Lucchini;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Sig. Gaspare Mazzocco è proprietario del fondo rustico in ZTO E.3 (agricola) in Comune di Bressanvido. In forza di regolare contratto di affitto di fondo rustico, datato 22/09/2008, Gaspare Mazzocco concedeva in locazione a Virginio Mazzocco il fondo di cui si tratta, nel quale tuttora insistono le stalle e la concimaia dell'azienda agricola del signor Virginio Mazzocco.

Parte di tale fondo rustico, esteso oltre 6 ettari e con sovrastanti fabbricati, confina con il terreno individuato al fg. 4 mp. 209, di proprietà dei controinteressati signori Roitero e Lucchini.

I ricorrenti riferiscono che, dopo essere venuti a conoscenza in via informale del rilascio del permesso di costruire che assentiva un non meglio citato aumento volumetrico dell'abitazione dei vicini, si rivolgevano all'amministrazione comunale per segnalare la corretta linea di confine fra i due terreni. Gli stessi ricorrenti presentavano una prima istanza di accesso, in data 14/03/2012, nonchè una missiva con cui chiedevano al Comune "l'immediata verifica della legittimità

dell'atto autorizzativo citato in oggetto e l'annullamento dello stesso nel caso fosse viziato".

Tutte le lettere sono rimaste inevase ed in particolare la richiesta di accesso agli atti, evasa dal Comune soltanto in data 21/05/2012.

A seguito di detta istanza di accesso il ricorrente dichiara di aver appreso che l'ampliamento, assentito con il permesso di costruire impugnato, avrebbe portato alla realizzazione di due nuove unità immobiliari, con la previsione, alquanto "particolare", della deroga "in applicazione della L.R 14/09 per quanto riguarda la distanza dalle stalle, essendo l'ampliamento residenziale ad una distanza minima di 23,72 ml dalla vicina stalla a sud/est".

Veniva così proposto ricorso per l'annullamento del permesso di costruire n.10P/ datato 23/03/2011 diretto ad ottenere il ricavo di due nuove unità ai sensi della L. Reg. 14/2009.

Nel giudizio si costituiva sia il Comune di Bressanvido che il controinteressato, i quali eccepivano in primo luogo la tardività del ricorso, l'assenza di legittimazione attiva e interesse a ricorrere, concludendo in subordine per l'infondatezza del ricorso.

All'udienza del 12 Settembre 2012, uditi i procuratori delle parti e precisate le rispettive conclusioni, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso va rigettato sia per tardività della sua proposizione ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett. A) del Codice del Processo sia, ancora, per mancanza dell'interesse a ricorrere ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett. B) del codice del Processo e, con riferimento agli atti impugnati con il ricorso principale e a quelli impugnati con i successivi motivi aggiunti.

1. Sul punto va rilevato come non possa condividersi la ricostruzione giuridica posta in essere dalla ricorrente per quanto riguarda il rispetto dei termini previsti

per l'impugnativa e di cui al connaturato disposto di cui agli artt. 29 e 41 del codice del processo. Parte ricorrente sostiene che il decorso di detti termini sia il risultato della piena conoscenza della lesività dell'atto, lesività che sarebbe stata pienamente "percepita" solo a seguito dell'esperimento del diritto di accesso. Tesi quest'ultima sostenuta sia nel proponimento del ricorso principale sia, ancora, per quanto concerne i successivi motivi aggiunti.

A tal fine il ricorrente riporta l'orientamento giurisprudenziale in base al quale, in materia edilizia, i titoli abilitativi sono impugnabili dai controinteressati dal momento in cui si possa ritenere integrata la conoscenza da parte dei terzi dell'intervento programmato. In particolare, tale orientamento postula che le opere abbiano raggiunto uno stadio e una consistenza tali da renderne chiara la lesività per le posizioni soggettive del confinante.

Detto orientamento giurisprudenziale deve, tuttavia, considerarsi "recessivo" rispetto a quella Giurisprudenza del Consiglio di Stato che, sempre ai fini di individuare il termine di impugnativa, ritiene comunque indispensabile verificare, nel concreto, in quale preciso momento il ricorrente abbia acquisito l'effettiva consapevolezza della lesione eventualmente manifestatasi (Consiglio di Stato sez. IV, 20 luglio 2011, n. 4374).

Il termine dei lavori deve allora essere considerato una "presunzione" (peraltro "relativa") dell'avvenuta conoscibilità della lesione ed, in quanto tale, non deve essere considerato applicabile tutte le volte che venga in rilievo sulla base di ulteriori elementi, ipotesi quest'ultima verificatasi nel caso di specie.

Dall'esame della documentazione dedotta in giudizio si desume come i Sig.ri Virginio e Gaspare Mazzocco avevano presentato un'istanza (inviata per conoscenza agli attuali controinteressati) e, in data 04/11/2011, diretta ad ottenere, da parte del Comune, la verifica delle distanze tra le costruzioni confinanti.

Il successivo 19 Marzo 2012, sempre i Sig.ri Virginio e Gaspare Mazzocco, avevano provveduto ad inviare al Comune un’analoga nota con la quale avevano reiterato la richiesta di verifica di legittimità dell’atto impugnato e, ciò, in considerazione dell’assunta violazione delle norme sulle distanze tra la stalla e l’edificio (presumibilmente in costruzione) di proprietà dei controinteressati.

L’invio di dette note dimostra come la lesività dell’opera fosse, in entrambe le date sopra ricordate, già del tutto manifesta.

2. Sul punto va inoltre ricordato come l’orientamento prevalente del Consiglio di Stato (Sez. IV, 13 Giugno 2011, n. 3583) ritiene che la nozione di “piena conoscenza...non postula necessariamente la conoscenza di tutti gli elementi, essendo sufficiente quella degli elementi essenziali quindi, l’autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo”.

Il tenore delle note inviate dalla parte ricorrente evidenzia inoltre come detta lesività costituisca oramai un dato di fatto oggettivo, in quanto strettamente correlato ad un dato *ictu oculi* verificabile e, in quanto tale, riconducibile alla presunta violazione delle regole sulle distanze.

3. Altresì censurabile è la tesi di parte ricorrente che vorrebbe far decorrere la piena conoscenza della “lesività” o dall’ultimazione dei lavori o, ancora, dall’acquisizione della documentazione successiva alla presentazione di un’istanza di accesso agli atti. Sul punto è necessario ricordare quanto affermato da un’altrettanto recente Giurisprudenza nella parte ha sancito che..” *la piena conoscenza del provvedimento causativo...non può ritenersi operante oltre ogni limite temporale ed in base ad elementi puramente esteriori, formali o estemporanei, quali ad esempio, atti d’iniziativa di parte (richieste d’accesso, istanze segnalazioni, ecc) con la conseguenza inaccettabile che l’attività dell’Amministrazione e le iniziative dei contro interessati restano soggette in definitivamente o per tempi dilatati alla possibilità di impugnazione anche quando l’interessato non si renda parte*

Deve pertanto concludersi nel dichiarare l'irricevibilità del ricorso per tardività della sua proposizione e ai sensi di cui all'art. 35 comma 1 lett. A) e, ciò, per quanto attiene i Sig. Virginio e Gaspare Mazzocco.

5. Deve inoltre rilevarsi (fatto non contestato dal ricorrente) come detti ulteriori ricorrenti non solo non sono in possesso o in proprietà di immobili confinanti con quello dei controinteressati, ma al contrario sono legati a rapporti di parentela con i Sig. Virgilio e Gaspare Mazzocco.

I rilievi pregiudiziali così rilevati consentono di prescindere dall'esame nel merito dei motivi addotti dalla parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- a) Dichiarare l'irricevibilità del ricorso per tardività della proposizione ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett. A) del codice del processo e per quanto riguarda l'impugnazione proposta dai Sig. Gaspare Mazzocco in quanto legale rappresentante della Azienda Agricola Mazzocco Virginio;
- b) Dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett. B) del codice del Processo Amministrativo e con riferimento ai rimanenti ricorrenti.

Condanna le parti ricorrenti, in solido tra di loro e da dividersi per parti uguali, alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento//00) oltre i.v.a. e c.p.a. nei confronti del Comune di Bressanvido e di ulteriori Euro 1.500,00 (millecinquecento//00) oltre i.v.a. e c.p.a. nei confronti dei soggetti controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)